G.A.L. LAGHI E MONTI DEL VERBANO CUSIO E OSSOLA s.c.a r.l.
Via CANUTO 12 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader
Programma di Sviluppo Locale *"Nelle Valli , tra i Laghi"*

II Uscita
BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO

(Scadenza presentazione domande il 28/01/2014 -invio telematico)

Costruzione o completamento di filiere locali

Mis 312 (misura principale) az.1, Mis. 121,123 az.3 (misure collegate)

Allegato A	Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati: ***A1 - Schema di progetto di filiera*** ***A2 - Accordo di filiera*** ***A3 - Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione*** ***A4 - Dichiarazione di assenso da parte della forma cooperativa/associativa*** ***A5 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario*** ***A6 - Dichiarazione in materia di de minimis***
Allegato B	Schema di garanzia fidejussoria per la richiesta di anticipo (se vengono concessi anticipi)
Allegato C	Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo
Allegato D	Modello di targa/cartello informativo sui contributi Feasr con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi

PREMESSA

Il presente bando ha l'obiettivo di sostenere quei soggetti del territorio del GAL Laghi e Monti del V.C.O. che sviluppino accordi e progetti al fine di instaurare dei rapporti di rete duraturi ed economicamente sostenibili nel tempo, con lo scopo di valorizzare le produzioni agroalimentari e artigianali locali.
Presupposto essenziale è che a tali accordi di filiera partecipino, contemporaneamente e in forma congiunta, più soggetti (almeno due), ciascuno dei quali realizza un intervento migliorativo nella propria azienda che abbia, anche indirettamente, ricadute positive su tutta la filiera.
Il bando si articola su tre misure differenziate per tipologia di beneficiari in modo da includere le imprese di tutte le fasi della filiera (produzione, trasformazione, commercializzazione).

- I PARTE - CONTENUTO TECNICO (artt. 1-5; pag. 4-10).

Indicazioni di carattere generale, che comprendono gli obiettivi, le condizioni di ammissibilità e i criteri di valutazione.
Tutte le imprese che aderiscono alla filiera e che intendono, quindi, presentare una domanda di contributo devono leggere con attenzione la prima parte del bando.
I soggetti che intendono partecipare all'attivazione dei progetti di filiera devono riferirsi alla normativa specifica del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, che individua, per ciascuna tipologia di impresa e di investimento, la Misura di riferimento appropriata.

- II PARTE – INDICAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE MISURE (artt. 6-8; pag. 11-38),

Informazioni relative alle singole Misure di riferimento.
Nello specifico la seconda parte del bando descrive le tipologie di investimento e le spese ammissibili, in base alla tipologie di imprese beneficiarie.
Ogni impresa deve, quindi, leggere con attenzione soltanto la parte di suo specifico riferimento ed in particolare:

Tipologia di imprese	**Misura di riferimento nell'ambito del PSR**	**Articolo e pagine**
Imprenditori agricoli professionali (definiti dal d.lgs. 99/04), titolari di aziende agricole.	121	Art.6, pag. 11-22
Microimprese* ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Ministero delle attività 18/04/05, inscritte al registro delle imprese, che svolgono attività di trasformazione e di commercializzazione di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato (esclusi i prodotti della pesca), per le quali almeno il 60% della materia prima trasformata e commercializzata sia di provenienza extra-aziendale.	123.3	Art. 7, pag. 23-31
Microimprese* ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Ministero delle attività 18/04/05, iscritte al registro delle imprese, operanti nei settori delle pietre ornamentali e delle lavorazioni artigianali d'eccellenza del legno.	312 az.1	Art. 8, pag. 32-38

- III PARTE – PROCEDURE (artt 9-30; pag. 39-48)

Modalità di presentazione delle domande di contributo (termini di presentazione della domanda e di realizzazione degli interventi, documentazione da produrre, modalità di svolgimento dell'istruttoria, …).

- Pag. 49-50: Elenco prodotti Allegato I del Trattato CE.

I PARTE - CONTENUTO TECNICO

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Laghi e Monti del V.C.O. utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Asse 4 Leader concede contributi ai soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi coerenti con i successivi articoli:

Articolo 6 - misura 121 (Ammodernamento delle aziende agricole)
Articolo 7 - misura 123 az.3 (Sviluppo delle microimprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)
Articolo 8 - misura 312 az.1 (Sostegno allo sviluppo di microimprese)

Articolo 2 - Inquadramento generale

1. La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con determinazione 1.169 del 09/06/2009, ha approvato, nell'ambito dell'Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 , il Programma di Sviluppo Locale presentato dal GAL Laghi e Monti del V.C.O. e titolato "Nelle Valli, tra i Laghi" il cui tema strategico unificante è "il turismo come carburante dei settori produttivi e dei servizi a sostegno dello sviluppo del territorio". Pertanto il Piano di Sviluppo del GAL Laghi e Monti del V.C.O. si propone di raggiungere tale obiettivo attraverso l'attivazione di interventi multisettoriali e integrati nei seguenti settori o ambiti d'intervento*:*

Linea di intervento 1: Incentivazione di attività turistiche connesse alla fruizione sostenibile del territorio rurale
Linea di intervento 2: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
Linea di intervento 3: Creazione e rafforzamento delle filiere
Linea di intervento 4: Valorizzazione del Patrimonio Rurale

Per ciascun ambito il GAL attiva una linea d'intervento costituita da una misura principale dell'asse 3 del PSR alla quale si collegano altre misure del PSR (riferite ad almeno due assi del PSR) che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo della linea d'intervento.

2. Nello specifico la valorizzazione delle produzioni dell'area Gal attraverso il rafforzamento e l'integrazione delle filiere produttive locali, rappresenta l'obiettivo della linea d'intervento che si intende attivare con il presente bando (**Linea di intervento 3: Creazione e rafforzamento delle filiere**).

Nell'ambito dell'elaborazione del PSL e delle attività delle prime fasi di programmazione sono state individuate le filiere relative alle produzioni che maggiormente possono contribuire a rafforzare l'immagine del territorio, anche nei confronti dei mercati esterni. E' inoltre importante rilevare che, in seguito alle attività di animazione e agli incontri con gli imprenditori e le relative associazioni di categoria, le esigenze principali del tessuto produttivo locale risultano essere l'ammodernamento del capitale fisico delle aziende e una maggiore integrazione tra i vari operatori.

Il GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola ritiene che gli accordi di filiera a valere sul presente bando siano un buon mezzo per iniziare a creare rapporti di collaborazione tra le imprese del territorio. Sarà inoltre valutata positivamente la partecipazione ad associazioni e a consorzi di imprenditori che mettono in campo azioni e strategie volte a consolidare l'integrazione tra le diverse fasi della filiera.

Le microimprese beneficiarie devono fare parte delle seguenti filiere produttive, già individuate e in parte sviluppate nella precedente programmazione Leader+:

Filiera della carne	*Con riguardo ai settori bovino, caprino, ovino, suino e avicunicolo.*	*Prioritaria*
Filiera lattiero-casearia	*Con riguardo al latte vaccino e ovicaprino trasformato in area GAL.*	*Prioritaria*
Filiera del miele	*Con riguardo alle produzioni di millefiori, castagno, robinia, acacia, rododendro e tiglio.*	*Priorità intermedia*
Filiera della pietra	*Con riguardo alle imprese del settore delle pietre ornamentali che lavorano le beole, i graniti, i marmi, le quarziti e i serizzi.*	*Priorità intermedia*
Filiera del legno	*Con riguardo alle imprese dotate del marchio "Piemonte Eccellenza Artigiana".*	*Priorità intermedia*
Filiera ortofrutticola	*Con riguardo alla produzione e lavorazione di piccoli frutti, mele, pesche, albicocche, patate e ortaggi.*	*Priorità intermedia*
Filiera salutistica	*Con riguardo alle imprese impegnate in tutte le fasi (coltivazione, raccolta e trasformazione di erbe officinali).*	*Non prioritaria*
Filiera agroalimentare	*Con riguardo alle microimprese della lavorazione artigianale dei prodotti agroalimentari trasformati non compresi nell'allegato 1 del Trattato CE*	*Non prioritaria*

3. Per ciascuna filiera sono stati individuati i contenuti degli accordi che gli operatori dovranno sottoscrivere al fine di formalizzare l'impegno concreto di ciascun aderente al progetto di filiera a vantaggio della crescita di competitività della filiera nel suo complesso.

Poiché le filiere coinvolgono operatori economici in diversi settori, che rappresentino almeno due fasi della filiera, i progetti di filiera devono prevedere il coinvolgimento di diverse tipologie di beneficiari e la realizzazione di interventi in diversi segmenti della filiera. In particolare, gli accordi devono soddisfare almeno uno dei seguenti obbiettivi:

- integrare efficacemente le fasi coinvolte nel progetto;
- promuovere l'inserimento sul mercato dei prodotti attraverso accordi di distribuzione e commercializzazione (anche congiunta);
- instaurare rapporti di collaborazione tra imprese che operano sul territorio con il fine di creare delle reti di imprese durevoli nel tempo.

Articolo 3 - Obiettivi

1. Il presente Bando Pubblico è emesso in attuazione della Linea 3 - Creazione e rafforzamento delle filiere, mediante l'apertura della presentazione di domande ai sensi delle misure:

- Misura 121 (Ammodernamento delle aziende agricole)
- Misura 123 az.3 (Sviluppo delle microimprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)

- misura 312 az.1 (Sostegno allo sviluppo di microimprese)

2. Obiettivo del Bando Pubblico è la costruzione o il completamento di filiere locali mediante interventi materiali nelle imprese appartenenti ai diversi segmenti della filiera (produzione, trasformazione, commercializzazione) finalizzati all'inserimento nel ciclo produttivo di soluzioni tecnologicamente avanzate in grado di:

- agevolare una efficace integrazione tra le fasi;
- favorire un migliore accesso al mercato da parte delle produzioni dell'area GAL;
- consolidare in termini qualitativi e quantitativi l'offerta agroalimentare attraverso il miglioramento tecnologico dei processi produttivi;
- valorizzare le produzioni locali attraverso le imprese di commercializzazione e di ristorazione.

Articolo 4 - Condizioni di ammissibilità e requisiti generali

1. Le imprese possono presentare domanda di finanziamento a valere su una o più misure attivate dal presento bando, scelta in base alle tipologie di beneficiari e di spese ammissibili indicate nelle specifiche di ogni singola misura.
La partecipazione al bando da parte di ciascun soggetto richiedente è subordinata:

- alla sottoscrizione dell'accordo tra gli operatori di filiera (Allegato A2)
- alla dimostrazione del raggiungimento di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa;
- al rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dalla misura di riferimento

2. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi per la realizzazione di progetti di filiera (Schema tipo in Allegato A1) con lo scopo di:

- rafforzare l'integrazione tra le diverse fasi della filiera;
- favorire un rapporto più diretto tra produttori agricoli/artigiani ed utilizzatori finali dei prodotti (commercianti, ristoratori, albergatori e consumatori);
- raggiungere obiettivi comuni definiti nell'accordo come per es. la certificazione di qualità, la tracciabilità di filiera, l'innovazione dei processi produttivi o dei prodotti;
- stipulare nuovi accordi di commercializzazione;
- stipulare nuovi accordi che riguardano fornitura di servizi tra i diversi operatori della filiera.

I progetti dovranno essere caratterizzati da un insieme correlato di domande di finanziamento (**almeno due**) proposte da aziende agricole o microimprese, operanti in una o più fasi delle filiere (produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, commercializzazione), le quali dovranno stipulare accordi duraturi, capaci di definire modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo tra le imprese che li sottoscrivono, con lo scopo di finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune (es. completamento della filiera, lavorazioni congiunte, organizzazione dell'offerta commerciale, stipula di accordi commerciali con gli utilizzatori finali, ottenimento della certificazione di qualità o della tracciabilità di filiera, scambi di servizi tra operatori ecc.). **L'accordo per essere ammissibile deve riguardare almeno due fasi della filiera**.

I progetti di filiera possono inserirsi in vari contesti come quello della vendita diretta nell'ambito di mercati all'aperto o in locali appositamente attrezzati. Ciò permette di avvicinare sia il consumatore locale che il turista in modo consapevole ai prodotti della zona, creando un rapporto più stretto dei produttori con gli utilizzatori più attenti e sensibili e consentendo, contemporaneamente, una migliore conoscenza dei prodotti e di chi li produce.

Il sostegno è accordato agli investimenti promossi da soggetti di cui sia provato l'inserimento in una delle seguenti filiere produttive citate al precedente Articolo 2, anche per la realizzazione di prodotti finiti che siano il risultato della trasformazione di prodotti agricoli (con il modulo della domanda

dovrà essere presentato un progetto per ciascuna filiera redatto secondo lo schema dell' Allegato A1).

3. Gli accordi di filiera proposti a fondamento dei progetti di filiera di cui all'art.2 dovranno: essere **redatti in forma scritta e, se pertinente, registrati in caso d'uso**[1] secondo lo schema di accordo di filiera allegato ai moduli di domanda di ogni singola misura della linea d'intervento (Allegato A2). Le eventuali spese inerenti la registrazione saranno a carico dei destinatari ultimi del contributo;
Con riferimento al numero di domande necessarie per la formulazione di un progetto di filiera, queste devono essere proposte da **imprese indipendenti** l'una dall'altra. Sono considerate indipendenti, ai fini del presente bando:

- le imprese non partecipate in misura superiore al 25% da altra impresa inserita nello stesso progetto integrato,
- le imprese non partecipate in misura superiore al 25% o da persone fisiche o giuridiche che partecipano in misura analoga ad altra impresa inserita nello stesso progetto integrato.

Tale percentuale non si applica alle piccole società cooperative a responsabilità limitata.
Agli accordi di filiera possono partecipare anche imprese esterne/interne all'area di applicazione di cui all'articolo 5, che nella stessa non realizzino alcun tipo di investimento; queste non potranno beneficiare di alcun contributo erogabile in applicazione del presente bando, ma la loro partecipazione all'accordo sarà valutata positivamente al fine esclusivo dell'assegnazione dei punteggi di merito di cui al successivo comma 5 del presente articolo. In ogni caso almeno due imprese che aderiscono all'accordo di filiera devono presentare domanda di finanziamento sul presente bando.

4. Qualora, dopo l'approvazione della graduatoria finale, un soggetto inserito in un progetto di filiera rinunci a dare esecuzione all'intervento di propria competenza, la commissione di valutazione esaminerà se, in sua assenza, il progetto nel suo complesso risulti ancora ammesso a finanziamento, ai sensi della graduatoria approvata.
Per conservare l'ammissibilità al finanziamento è necessario rispettare i seguenti criteri:

- mantenere almeno due contraenti,
- almeno il 50% del valore dell'investimento proposto,
- il rispetto delle finalità del progetto.

In caso di risposta affermativa, il contributo viene regolarmente erogato in capo ai soggetti restanti.
In caso, invece, di risposta negativa, tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di filiera perdono qualsiasi diritto al contributo, a meno che, nel limite massimo di 30 giorni dalla comunicazione al GAL della rinuncia, inseriscano nell'accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante (Le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione, non deve comportarsi alcuna modificazione alla graduatoria approvata). In ogni caso devono rimanere almeno due soggetti beneficiari.
Per cautela reciproca tra le parti, l'accordo posto a base del progetto di filiera può prevedere obblighi e responsabilità dei soggetti contraenti in caso di recesso unilaterale anticipato rispetto al periodo minimo di validità indicato nell'accordo e in caso di rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Il GAL, in ogni modo, non assume alcuna responsabilità per i danni che possano derivare ai soggetti partecipanti ad un progetto di filiera per l'inadempienza di uno di essi.

1

Gli atti da registrare "In caso d'uso" sono quegli atti che devono essere registrati solo quando vengono esposti presso le cancellerie giudiziarie per l'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti territoriali e i rispettivi organi di controllo.

La rinuncia senza giusta causa può essere motivo di esclusione dai prossimi bandi emanati dal GAL.

5. I progetti di filiera saranno valutati in base alla griglia di valutazione qui sotto riportata e il punteggio ottenuto sarà parte integrante del punteggio di ciascuna domanda singola di finanziamento presentata da coloro che hanno sottoscritto l'accordo di filiera.

PARAMETRO / PUNTEGGIO MASSIMO	**DESCRIZIONE**	**PUNTEGGIO MAX**
a) Ricadute in ambito di filiera (max 6 punti)	Con l'intervento proposto la singola azienda o le aziende partecipanti all'accordo di filiera operano all'interno delle seguenti cinque macro-fasi della filiera:	n. 2 punti per ogni macro-fase della filiera (oltre le due necessarie per la partecipazione al bando)
	1) produzione materia prima	
	2) prima trasformazione e condizionamento lavorato	
	3) seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento prodotto finito	
	4) distribuzione e commercializzazione	
	5) ristorazione	
b) Stabilità dell'accordo (max 2 punti)	La maggior parte delle imprese (almeno il 50%) partecipanti al progetto integrato si sono formalmente costituite, in data successiva alla pubblicazione del presente bando, in consorzio o società consortile, anche in forma cooperativa e/o di secondo grado	2 punti
	La maggior parte delle imprese (almeno il 50%) partecipanti al progetto integrato sono formalmente costituite in associazione temporanea d'imprese e/o dispongono di specifici contratti di fornitura di prodotti	1 punti
c) Numero di imprese coinvolte nell'accordo (max 4 punti)	Numero dei soggetti sottoscrittori dell'accordo a base del progetto di filiera (purché la loro partecipazione sia stata giudicata rilevante da parte della Commissione Istruttoria)	3 soggetti sottoscrittori: 1 punto 4 soggetti sottoscrittori: 2 punti 5 soggetti sottoscrittori: 3 punti 6 soggetti (e oltre) sottoscrittori: 4 punti
d) Aumento delle vendite e della produzione (3 punti)	L'accordo di filiera permette di incrementare le vendite e/o la produzione annuale di almeno il 5% (da specificare al.punto **3.i)** dell'allegato **A1**)	3 punti
e) Rintracciabilità di filiera (2 punti)	Con riferimento alla filiera per cui è presentata la domanda, almeno 1/3 delle imprese ha adottato un sistema di "Rintracciabilità di filiera" - ai sensi delle norme ISO 22005, certificato da un	2 punti

	Organismo terzo indipendente iscritto ad un organismo di normazione (ad es. SINCERT in Italia) – definita dal Reg. CE 178/2002 come *la possibilità di ricostruire e seguire il processo di un alimento, mangime, animale destinato alla produzione alimentare o sostanza che entra a far parte di un alimento o mangime attraverso tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione*.	
f) Ricadute ambientali (max 3 punti) (rif. Allegato A1 punto 3.k).	L'intervento manifesta conseguenze positive sulla qualità ambientale in base all'adesione a programmi ecocompatibili (la produzione biologica deve rappresentare almeno il 40% della produzione totale delle imprese sottoscrittrici).	1 punti
	L'intervento manifesta conseguenze positive sulla qualità ambientale per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (almeno il 20% del fabbisogno energetico totale delle imprese sottoscrittrici deve provenire da fonti energetiche rinnovabili).	1 punti
	L'intervento migliora le prestazioni ambientali dei processi produttivi riducendo i consumi (5%) oppure abbattendo le emissioni inquinanti (5%) oppure diminuendo la produzione di rifiuti (5%).	1 punti
Punteggio massimo ottenibile		**20**

I progetti di filiera valutati in base alla griglia di valutazione sopra riportata e da apposita Commissione di valutazione saranno giudicati ammissibili a finanziamento se raggiungeranno il punteggio minimo di **6** (compreso). **L'inammissibilità del progetto di filiera comporterà la conseguente inammissibilità di tutte le domande inserite nel progetto stesso.**

Articolo 5 - Area di applicazione

1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati sul territorio dei seguenti Comuni*:

Antrona Schieranco	Formazza	Premia
Anzola D'Ossola	Germagno	Premosello Chiovenda
Arola	Gurro	Quarna Sopra
Baceno	Loreglia	Quarna Sotto
Bannio Anzino	Macugnaga	Re
Beura Cardezza	Madonna del Sasso	Seppiana
Bognanco	Malesco	Toceno
Calasca Castiglione	Masera	Trasquera
Cannobio	Massiola	Trontano
Cavaglio Spoccia	Mergozzo	Valstrona
Ceppo Morelli	Montecrestese	Vanzone con San Carlo
Cesara	Montescheno	Varzo
Craveggia	Nonio	Viganella
Crevoladossola	Ornavasso	Villadossola
Crodo	Pallanzeno	Villette
Cursolo Orasso	Piedimulera	Vogogna
Domodossola	Pieve Vergonte	
Falmenta		

* Per i comuni di Cannobio, Domodossola e Villadossola si invita a verificare sul Piano di Sviluppo Locale (scaricabile dal sito www.gallaghiemonti.it o disponibile c/o gli uffici del GAL) le parti di territorio ammesse a finanziamento.

II PARTE – INDICAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE MISURE

Articolo 6 - MISURA 121 AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE

1. **Obiettivi della misura**

Secondo quanto previsto dal PSL del GAL Laghi e Monti del V.C.O., la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

TIPOLOGIA OPERAZIONE: 1	**Miglioramento del rendimento globale delle aziende agricole**
PRINCIPALI OBIETTIVI DELL'OPERAZIONE E COLLEGAMENTO CON I FABBISOGNI PRIORITARI, IL TEMA UNIFICANTE E CON LA LINEA D'INTERVENTO	L'obiettivo principale è la ristrutturazione e lo sviluppo del capitale fisico delle aziende agricole, funzionale al fabbisogno manifestato di strutturare e qualificare il sistema delle filiere agroalimentari locali e così le risorse complessive dell'area. La coerenza con il tema unificante e con la linea di intervento è diretta, in quanto la qualificazione delle filiere produttive agroalimentari passa anche attraverso il miglioramento delle aziende agricole, singole e/o associate. La qualificazione delle filiere produttive, inoltre, incide direttamente ed indirettamente sulla qualificazione del sistema territoriale e turistico, consentendo di proporre una migliore varietà e qualità di offerta enogastronomica. Nella fase di animazione gli operatori locali hanno manifestato più volte la necessità di rinnovare e ammodernare le strutture aziendali, al fine di garantire migliore efficienza e qualità delle produzioni agricole.

2. **Beneficiari**

Sono beneficiari del presente bando, ai sensi della Misura 121, gli Imprenditori Agricoli Professionali titolari di aziende agricole, in forma singola o in forma associata, che operano nell'ambito delle seguenti filiere:

Filiera della carne	*Con riguardo ai settori bovino, caprino, ovino, suino e avicunicolo.*	*Prioritaria*
Filiera lattiero-casearia	*Con riguardo al latte vaccino e ovicaprino trasformato in area GAL.*	*Prioritaria*
Filiera del miele	*Con riguardo alle produzioni di millefiori, castagno, robinia, acacia, rododendro e tiglio.*	*Priorità intermedia*
Filiera ortofrutticola	*Con riguardo alla produzione e lavorazione di piccoli frutti, mele, pesche, albicocche, patate e ortaggi.*	*Priorità intermedia*
Filiera salutistica	*Con riguardo alle imprese impegnate in tutte le fasi (coltivazione, raccolta e trasformazione di erbe officinali).*	*Non prioritaria*

Per “aziende agricole”, ai fini della concessione degli interventi di sostegno di cui alla presente Misura, s’intendono entità a carattere professionistico ed imprenditoriale che producono per la commercializzazione (senza distinzione tra aziende condotte da persone fisiche e aziende condotte da persone diverse da quelle fisiche), in regola con i necessari adempimenti di legge, consistenti nel possesso di partita IVA valida per il settore agricolo e (salvo che per le aziende esentate ai sensi delle vigenti norme di legge) di iscrizione alla Cciaa. L’azienda viene identificata dal C.U.A.A. - codice fiscale aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1.12.1999, ed in subordine dalla iscrizione alla C.C.I.A.A.
Il richiedente (oppure la persona designata alla direzione dell’attività agricola) dovrà essere in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione degli investimenti finanziati.
Per l’accertamento della capacità professionale vale quanto segue.
Il requisito di capacità professionale è presunto nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- almeno 3 anni di attività agricola già svolta, documentati con possesso di partita IVA (in qualità di titolare di azienda agricola) o iscrizione all’Inps per la previdenza agricola (in qualità di titolare o coadiuvante di azienda agricola oppure di salariato agricolo, di cui alla legge 8.8.1972, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni);
- possesso del titolo di studio di laurea in scienze agrarie o forestali, veterinaria, di diploma di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario o di altre scuole ad indirizzo agrario o forestale;
- frequenza con esito positivo di corsi di formazione organizzati appositamente. In mancanza delle condizioni sopra indicate la capacità professionale viene accertata dalla apposita Commissione provinciale capacità professionale istituita dalla Regione (composta da funzionari degli Uffici dell’agricoltura delle Province e da rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole).

3. Tipologia investimenti ammissibili

1. Si prevede il sostegno agli investimenti finalizzati:
    - all’aumento dell’efficienza globale dell’impresa attraverso il miglioramento delle fasi
        - di produzione
        - di trasformazione e confezionamento
        - della logistica
        - di commercializzazione
        - di vendita diretta
        - al risparmio energetico e alla produzione di energie alternative
        - alla realizzazione di innovazioni di prodotto e/o processo

2. Oltre agli investimenti materiali sono ammissibili spese tecniche, costi di certificazione, registrazione, consulenze, acquisizione di brevetti e studi di fattibilità, qualora strettamente connessi agli investimenti previsti, per un ammontare non superiore al 12% del totale degli investimenti a cui tali spese sono riferite.

4. Spese ammissibili

1. La domanda di sostegno può prevedere uno o più investimenti di natura edilizia / fondiaria e / o agraria.
Sono ammissibili i seguenti investimenti, alle condizioni di seguito precisate:

- investimenti materiali (realizzazione di opere - effettuazione di acquisiti):
    - di natura fondiaria (sistemazioni idraulico - agrarie, impianti irrigui, drenaggi, impianto colture pluriennali, viabilità aziendale, spianamenti, terrazzamenti e simili);
    - di natura edilizia (costruzione, ristrutturazione, riattamento di fabbricati rurali);

- acquisto di attrezzature fisse e macchinari;
- acquisto di strumentazioni di controllo e di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi, particolarmente se inseriti in interventi relativi al controllo della qualità dei prodotti;
- acquisto di terreni agricoli e spese connesse (spese notarili, ecc.), fino ad un massimo del 10% della spesa complessiva ammessa, qualora funzionale alla realizzazione dell'ammodernamento della azienda agricola e sussidiario ad altri investimenti.

I macchinari e le attrezzature fisse (stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti fondiari.I macchinari e le attrezzature non fisse (cioè non stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti agrari.

- investimenti immateriali direttamente connessi agli investimenti materiali (spese di certificazione o iscrizione/registrazione, spese per consulenze, studi di fattibilità, spese per acquisizione di licenze e brevetti, spese di progettazione, spese generali e tecniche, con le modalità ed i limiti indicati nel Programma di Sviluppo Rurale e nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale) per un ammontare non superiore al 12% del totale degli investimenti a cui tali spese sono riferite.

2. Le spese di cui al precedente comma sono ammissibili anche in locali non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato e/o da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario dell'immobile (Allegato A5).

3. Gli interventi richiesti ai sensi della Misura 121 saranno ammessi al sostegno solamente se conformi alle disposizioni in materia di tutela ambientale e paesaggistica emanate dalle Autorità specificamente competenti in tali materie.
Gli interventi ricadenti in aree specificamente tutelate e/o vincolate (ad esempio aree vulnerabili da nitrati, aree protette, aree "Natura 2000", ecc.) saranno ammessi al sostegno solamente se conformi alle specifiche disposizioni adottate per tali aree.

5. **Spese non ammissibili**

1.Sono esclusi:

- l'acquisto di fabbricati e strutture esistenti;
- macchinari e attrezzature omologhi, per funzioni ed uso, a quelli già in dotazione all'azienda, che rappresentino il semplice rinnovo dell'ordinaria dotazione aziendale, senza aumentare la capacità i produzione di oltre il 25 % (in termini economici e/o in termini fisici e con possibilità di valutare l'aumento della capacità di produzione a livello di singola macchina oppure a livello complessivo di domanda) e/o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata;
- macchinari e attrezzature usate;
- esecuzione di interventi di sostituzione. Si considerano interventi di sostituzione gli investimenti (di natura edilizia oppure consistenti nell'acquisto di macchinari) che non aumentano la capacità di produzione, non modificano sostanzialmente la natura della produzione/tecnologia utilizzata, non modificano in modo significativo i costi di gestione,non apportano consistenti vantaggi ambientali e di risparmio energetico;
- scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo;
- l'esecuzione di interventi relativi a case di abitazione;
- l'acquisto di veicoli stradali, tranne che per le deroghe ed eccezioni di seguito specificate;
- l'acquisto di bestiame e piante, come precisato nella misura 121;
- l'acquisto di trattrici agricole e mietitrebbiatrici;

- acquisto di attrezzature per il nomadismo delle api;
- IVA, per tutti i soggetti che possono recuperarla.

6. **Deroghe**

Sono ammesse le seguenti deroghe:

a) per macchine ed attrezzature mobili (compresi i veicoli stradali) la spesa massima che può essere ammessa per l'acquisto è la seguente:
   - per le aziende agricole singole:
     - max €60.000 (come da PSR) in totale per ogni domanda di sostegno;
     - €100.000 in totale per il periodo 2007-2013.

   Resta comunque valido quanto indicato a proposito degli investimenti di sostituzione, per cui non è ammissibile l'acquisto di macchine finalizzate semplicemente a sostituire macchine esistenti senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% (in termini economici e/o in termini fisici e con possibilità di valutare l'aumento della capacità di produzione a livello di singola macchina oppure a livello complessivo di domanda) o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

b) Per quanto riguarda in particolare i veicoli stradali è ammesso esclusivamente l'acquisto di:
   - veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili)
   - furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
   - autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti e con portata minima di 1500 Kg.

   Si precisa che l'acquisto di veicoli stradali è comunque ammissibile esclusivamente qualora l'orientamento produttivo aziendale lo richieda e deve essere dimensionato alle esigenze aziendali e del progetto di filiera.

c) Capannoni ricovero scorte / macchine / attrezzi:

Essendo necessario rispettare la regola generale della Misura per cui un intervento è ammissibile solamente se permette di raggiungere uno degli obiettivi previsti dalla Misura medesima (riferibili al miglioramento del rendimento generale della azienda agricola e/o ad una positiva ricaduta ambientale), la realizzazione di capannoni ricovero scorte / macchine / attrezzi potrà comunque essere ammessa al finanziamento:

- se si tratta di opere necessarie a supporto di altri investimenti di carattere produttivo che permettano di ottenere un miglioramento del rendimento generale della azienda agricola;
- oppure se l'intervento di ristrutturazione / adeguamento prevede anche la realizzazione di impianti di utilizzazione dell'energia solare (pannelli fotovoltaici e/o termici, che potranno essere finanziati ai sensi delle Misure 121 o 311 alle condizioni proprie di tali interventi, oppure realizzati in autofinanziamento) che permettano di ottenere una positiva ricaduta ambientale.

d) Pannelli fotovoltaici – conto energia

Non è ammissibile al sostegno la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra ma esclusivamente su tetto di fabbricati.

Al fine di poter concedere il sostegno alla realizzazione di impianti fotovoltaici sulla Misura 121 è necessario assicurare la compatibilità con il meccanismo di incentivazione in "conto energia" attuato in Italia ai sensi delle disposizioni incentivanti nazionali relative al "quarto conto energia" (DM 5.05.2011 – Regole applicative del Gestore Servizi Energetici revisione 2 del dicembre 2011).

Per quanto riguarda la compatibilità delle due forme di incentivazione, le disposizioni regionali del presente bando, facenti riferimento alle disposizioni regionali del bando regionale della mis.

121 (DGR n. 68-2477 del 27.07.2011), precisano a quali condizioni può ricevere il contributo della Misura 121 il richiedente che ha la possibilità di usufruire anche del conto energia, ma non rientra nella competenza della Regione stabilire a quali condizioni può usufruire del "conto energia" il beneficiario che riceve il contributo della Misura 121.
Ad evitare il rischio di non poter accedere alle agevolazioni del "quarto conto energia" a causa del fatto di avere beneficiato di un contributo all'installazione dei pannelli fotovoltaici, è quindi opportuno che ciascun richiedente prenda visione delle disposizioni emanate dal GSE relative alle condizioni che sono richieste perché possa essere riconosciuta la sopraccitata incentivazione del "quarto conto energia" ai soggetti che usufruiscono di contributi all'installazione, quali il contributo della Misura 121.
A tale proposito si segnalano alcuni link utili a documenti presenti sul portale Conto energia del sito internet del GSE:
http://www.gse.it/it/Conto%20Energia/Pages/home.aspx e
http://www.gse.it/it/Conto%20Energia/Fotovoltaico/Pages/default.aspx, in cui si possono trovare gli aggiornamenti della normativa e delle regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, ecc.

Per quanto riguarda la misura 121 sono ammissibili le spese relative a costruzioni e/o impiantistica che riducono la necessità di apporto energetico dall'esterno all'azienda, attraverso la produzione aziendale di energia da fonti rinnovabili ad es. con solare termico o fotovoltaico.
E' ammissibile la produzione aziendale di energia da fonti rinnovabili limitatamente ai soli fabbisogni aziendali, cioè per impianti dimensionati per produrre al massimo in un anno la stessa quantità di energia utilizzata in un anno dall'azienda.
Qualora l'investimento richiesto in domanda corrisponda ad una tipologia che può usufruire di altre forme di agevolazione quali ad esempio tariffe incentivanti, conto energia e/o certificati verdi, la percentuale di contributo erogata ai sensi della Misura 121 è del 20% sulla spesa ammissibili.
Per i pannelli fotovoltaici la spesa ammissibile massima è di euro 4.000,00/kw di potenza installata.

Verifica del rispetto del vincolo ad autoconsumare l'energia prodotta da fonti rinnovabili.
Nel caso di più aziende agricole che si associano per produrre energia da fonti rinnovabili, la verifica del rispetto del vincolo ad autoconsumare l'energia prodotta può essere effettuata in modo quantitativo facendo riferimento ai consumi energetici delle aziende associate, anche qualora la distribuzione dell'energia prodotta avvenga per il tramite di un intermediario.

Cumulabilità del sostegno della Misura con altre forme di sostegno alla realizzazione di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Disposizioni circa la cumulabilità del sostegno della Misura con altre forme di sostegno alla realizzazione di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili potranno essere adottate con Determinazione dirigenziale della Direzione regionale XI "Agricoltura".

7. Disposizioni specifiche per gli interventi relativi ad attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti svolte dalle aziende agricole.

1. Il prodotto agricolo di base oggetto di attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dovrà essere per almeno due terzi di provenienza aziendale e pertanto la quantità totale di prodotto agricolo di base che può essere avviato alle citate attività potrà essere composta da due terzi di prodotto aziendale e al massimo da un terzo di prodotto acquistato.
Gli investimenti relativi ad attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti svolte dalle aziende agricole potranno essere ammessi solamente se dimensionati per tale quantità totale.

2. Alle aziende agricole che al 01.01.2007 risultavano associate ad infrastrutture cooperative (o ad altre forme associative) per attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti (o fanno comunque capo a strutture di tale

genere per dette attività) non potrà essere finanziata la realizzazione di interventi che rappresentino un duplicato dei servizi offerti dalle infrastrutture associate stesse.
Il finanziamento è invece possibile qualora la forma cooperativa / associativa dia il proprio consenso alla realizzazione dell'intervento da parte del socio.

8. Agevolazioni previste e limiti di spesa

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale calcolato in percentuale sulla spesa ammessa.
In particolare:

Richiedenti sotto i 40 anni che si sono insediati conformemente alla misura 112 del PSR		**Altri richiedenti**	
Interventi edilizi/fondiari	**Interventi agrari**	**Interventi edilizi/fondiari**	**Interventi agrari**
60%	40%	50%	35%

2. Con riferimento agli interventi realizzati dai soggetti di cui al precedente comma. 2, per ogni domanda di contributo:

- la spesa minima ammissibile è pari ad € 8.000,00;
- la spesa massima ammissibile è pari ad € 120.000,00.

3. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria svolta dal GAL, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente punto 2.

9. Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 121 risultano pari a € 92.784,38 attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.

2. Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL o rese disponibili dal GAL stesso a seguito di rimodulazione del proprio Piano Finanziario.

10. Requisiti di ammissibilità

1. Generali: aderire all'accordo di filiera o tra operatori economici (vedi criteri generali),

2. Specifici di misura: come definito nel PSR, la concessione del sostegno di cui alla Misura 121 è subordinata al fatto che gli investimenti materiali e/o immateriali siano conformi alla norme comunitarie applicabili all'investimento interessato e che l'imprenditore richiedente possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.
Valgono le seguenti specificazioni:

- Le "norme comunitarie applicabili all'investimento" sono le seguenti:

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria	Dir. 86/113/CEE e successive modifiche ed integrazioni	DPR 24 maggio 1988 n. 233
Norme minime per la protezione dei vitelli	Dir. 91/629/CEE e successive modifiche ed integrazioni	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 mod. Con D.L.vo 331/98
Norme minime per la protezione dei suini	Dir. 91/630/CEE	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 534
Norme sulla protezione degli animali negli allevamenti	Dir. 98/58/CE	
Norme sulla protezione degli animali durante il trasporto	Dir. 95/29/CE	D.L.vo 20 ottobre 1998 n. 388
Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali	Dir. 96/22/CE Dir. 2003/74/CE	Dec. Dirigenziale Ministero Salute del 14.10.2004 D.lgs 158/2006
Produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte	Dir.ve 92/46/CEE e 92/47/CEE	DPR 54/97
Pollame e avicoli	Dir 92/116/CE	DPR 495/97
Conigli e selvaggina allevata	Dir 91/495/CE	DPR 559/92
Acquisto ed impiego prodotti fitosanitari	Dir 91/414 e succ. mod.	DPR 1255/68 e succ. mod. D.lgs n. 194/95 DPR n.290/2001 DM Salute 9.08.2002
Residui negli alimenti	Dir. 96/23 CE	
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonchè della flora e della fauna selvatica	Direttiva 92/43	DPR n. 357 del 8/9/97 DPR n. 120/2003
Direttiva comunitaria concernente la conservazione degli uccelli selvatici	Dir 79/409 CE	Legge 157/1992 DPR 357/ 97 DPR 120/2003

Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	Dir. 91/676/CEE	D.lgs n. 152/2006
Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento	Dir 96/61/CE	D.lgs 59/2005
Uso dei fanghi di depurazione	Dir 86/278 CEE	D.lgs 99/92
Gestione dei rifiuti	Dir 91/156 CEE Dir 91/689 CEE Dir 94/62 CEE	D.lgs 22/97 D.lgs 389/97 D.lgs 173/98 Legge 426/98
Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro	89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE	Legge 19 febbraio 1992, n. 142 legge 22 febbraio 1994, n. 146 D.lgs 626/1994

I principali contenuti ed adempimenti concreti delle sopraccitate norme sono contenuti nella nella scheda di misura 121 nella versione del PSR Decisione UE "C (2012) 2248 del 30.03.2012.

- Per quanto riguarda le conoscenze e competenze professionali adeguate:

Le "conoscenze e competenze professionali adeguate "dovranno essere possedute dall'imprenditore oppure dalla persona designata alla direzione della attività agricola, dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate.

Per l'accertamento della capacità professionale vale quanto indicato nei requisiti dei beneficiari della presente misura

- Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.

Inoltre, dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate vi dovrà essere una persona designata alla direzione della attività agricola in possesso delle "conoscenze e competenze professionali adeguate", come definite nei requisiti dei beneficiari della presente misura.

3. Ai sensi dell'art. 5 punto 6 del Regolamento (CE) 1698/2005, il sostegno previsto dal regolamento medesimo non è concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni comuni di mercato, fatte salve eventuali eccezioni da definirsi in conformità delle procedure di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

Pertanto tutte le operazioni finanziate devono rispettare:

- le eventuali restrizioni alle produzioni o alle limitazioni al sostegno comunitario previste dalle Organizzazioni Comuni di mercato.
- la demarcazione precisata al cap. 5.2.4 del PSR che riguarda i seguenti settori produttivi:
    - Ortofrutticolo e corilicolo
    - Zucchero e comparto bieticolo
    - Sostegno specifico di cui all'Art. 68 Reg. CE 73/2009 (vari comparti produttivi)
    - Apicoltura
    - Olio di oliva
    - Vitivinicolo
- Le limitazioni previste nell'ambito della misura

Inoltre si rammenta che sono esclusi dal sostegno del PSR gli investimenti relativi alla acquacoltura, che rientrano nell'ambito del Fondo Europeo della Pesca."

Comunque tutte le imprese:

- devono dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;
- devono rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- devono rispettare i requisiti di legge e la normativa, anche a livello locale, in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali;
- devono proporre investimenti riguardanti prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca;
- devono dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
- devono dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;
- devono dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
- non devono trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non devono avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
- devono essere disponibili a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario dell'intervento proposto;
- devono rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- devono onorare l'accordo di filiera per almeno tre anni dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;

11. Interventi realizzati con prestazioni lavorative volontarie dell'imprenditore e dei suoi familiari (cosiddetti "lavori in economia")

E' ammesso il pagamento senza fattura solo per le prestazioni lavorative volontarie fornite dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari, finalizzate alla realizzazione diretta di interventi di miglioramento aziendale, nel rispetto delle precisazioni specificazioni e limitazioni seguenti:

- ai sensi della Misura 121 i beneficiari dovranno in modo esplicito indicare preventivamente nella domanda presentata all'Ufficio istruttore l'eventuale ricorso a prestazioni lavorative volontarie per la relativa autorizzazione da parte dell'Ufficio istruttore stesso; si precisa che tale "autorizzazione" è da intendere esclusivamente nel senso di "nulla osta ai fini della possibilità di ammissione al sostegno" e non sostituisce ne supera altre autorizzazioni alla realizzazione che debbano essere conseguite ai sensi delle vigenti norme in materia di edilizia, di impiantistica e di sicurezza sul lavoro;
- in fase di accertamento finale ("collaudo") i lavori di tipo edilizio eseguiti facendo ricorso a prestazioni lavorative volontarie potranno essere riconosciuti ai fini dell'ammissione al finanziamento solamente a seguito della presentazione di dettagliata relazione del direttore dei lavori che attesti altresì che detti lavori sono stati eseguiti nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riferimento alle normative in materia di edilizia, di impiantistica e di sicurezza sul lavoro.
- la possibilità di realizzazione diretta con prestazioni lavorative volontarie non retribuite dell'imprenditore agricolo e dei suoi familiari riguarda solo modesti interventi di caratteristiche non complesse, con esclusione di interventi che richiedano competenza tecniche particolari, quali ad esempio la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato o di impianti elettrici.
- dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento stesso.
- tenuto conto che deve essere rispettato il disposto dell'art. 54 paragrafo 2 del Reg. CE 1974/2006 ("La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi in natura, a operazione ultimata"), le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento dovranno essere pari ad almeno il 27% della spesa relativa all'intervento stesso.

- la quantificazione dell'importo da erogare all'imprenditore agricolo a titolo di compenso per la prestazione lavorativa volontaria sarà effettuata sulla base del prezzario regionale delle opere realizzate in agricoltura; i prezzi unitari delle opere indicate in tale prezzario sono state ricavate da una analisi prezzi che tiene conto sia dell'incidenza dei materiali che della manodopera, per cui deducendo il valore del materiale ricavato dalle relative fatture, tale prezzario è idoneo a quantificare l'apporto di manodopera;

12. Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. La graduatoria sarà unica per tutte le domande presentate a valere su questa misura del presente bando.

2. Il punteggio complessivo attribuito alla singola domanda di intervento sarà dato dalla somma:
- del punteggio attribuito all'accordo di filiera o tra operatori dell'area (A)
- del punteggio attribuito alla corrispondente priorità specifiche settoriali o di filiera individuate nel PSL ,e altre priorità del PSL (B)
- del punteggio attribuito alla corrispondente priorità di livello generale (C).
- del punteggio attribuito alla qualità progettuale (D) .

3. Le domande saranno inserite in graduatoria sulla base di tale punteggio di priorità complessivo.

A) Valutazione dell'accordo di filiera o tra gli operatori dell'area.

Vedi art.4 punto 5 del presente bando. **Punteggio massimo ottenibile 20.**

B) Priorità di filiera o di produzioni e altre priorità del PSL

filiere e produzioni prioritarie	Punti 6
filiere e produzioni di priorità intermedia	Punti 4
filiere e produzioni non prioritarie	Punti 2
Punteggio massimo ottenibile	*6*

C) Priorità di tipo generale

Legale rappresentante giovane di età inferiore a 40 anni	Punti 1
Legale rappresentante donna	Punti 1
Punteggio massimo ottenibile	***2***

D) Qualità del progetto

Punteggio a disposizione del GAL per valutare la qualità progettuale (sulla base del contenuto dei punti g,h,i,j e k del progetto di filiera), in termini di coerenza con gli obiettivi del PSL e del progetto di filiera, delle caratteristiche e della sostenibilità economica dell'investimento proposto.

Completezza degli aspetti organizzativi e attuativi concernenti l'intervento proposto (rif. Allegato A1 punto g).	Alta: 5 punti Media: 3 punti Bassa: 1
Rilevanza dell'intervento proposto nell'ambito del progetto di filiera (rif. Allegato A1 punto h).	Alta: 5 punti Media: 3 punti Bassa: 1
Capacità del progetto di migliorare il livello di efficienza tecnica dell'impresa proponente (rif. Allegato A1 punto i).	Alta: 5 punti Media: 3 punti Bassa: 1
Capacità del progetto di migliorare il livello di rendimento economico dell'impresa proponente (rif. Allegato A1 punto i).	Alta: 5 punti Media: 3 punti Bassa: 1

Capacità del progetto di migliorare le performance ambientali dell'impresa Proponente e aumentare il benessere degli animali (rif. Allegato A1 punto k).	Alta: 5 punti Media: 3 punti Bassa: 1
Interventi realizzati da aziende che effettuano produzioni biologiche e/o produzioni di qualità riconosciute ai sensi delle normative comunitarie (per una PLV da produzioni biologiche e/o produzioni di qualità pari minimo al 50% della PLV totale aziendale).	Punti 3
Certificazioni di prodotto, processo, ambientali. Il punteggio viene assegnato per le seguenti certificazioni: - ISO serie 9001 - ISO serie 14001 (sistemi di audit ambientale) - EMAS - ISO 22000 - ISO 22005	Punti 2
Punteggio massimo ottenibile	*30*

4. Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano il punteggio minimo totale (A+B+C+D) di almeno 20 punti sui 58 massimali raggiungibili.

5. A parità di punteggio è data precedenza ai progetti che presentano la migliore valutazione secondo i seguenti criteri applicati in ordine progressivo:

- Punteggio attribuito all'accordo di filiera di cui al precedente Articolo 4 comma 5 del presente bando
- progetti con la migliore valutazione in merito alla tutela ambientale (investimenti connessi alla tutela dell'ambiente, al risparmio energetico, alla riduzione dei consumi idrici ed alla prevenzione degli inquinamenti);
- imprese che non hanno usufruito di contributi pubblici sul PSR 2000-2006.

13. Documentazione per la presentazione delle domande

L'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione:

1) Allegato A- Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:
   - Allegato A1 - Schema di progetto di filiera
   - Allegato A2 - Accordo di filiera
   - Allegato A3 - Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione
   - Allegato A4 - Dichiarazione di assenso da parte della forma cooperativa/associativa
   - Allegato A5 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario
2) Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale.
   Per le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, si fa riferimento al bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda.
3) Copia del provvedimento di registrazione o riconoscimento previsti dal Reg CE 852/2004 o 853/2004 (se l'impresa è soggetta a tale normativa)
4) Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita).
5) Permesso di costruire oppure:

* richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;

oppure:

- dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;

  oppure:

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a SCIA

6) Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).
7) Computo metrico estimativo delle opere edili previste, Il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando l'ultimo prezzario di riferimento per Agricoltura approvato dalla Regione Piemonte ((D.G.R. n. 9-3610 del 28 marzo 2012). Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezziario regionale, indicare le motivazioni della scelta. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...), valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario medesimo.
8) Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario.
   Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
9) Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura.
   Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
   Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, …). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.
10) Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti 23 e 24 che evidenzi il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.
11) Fotocopia del documento di riconoscimento.

Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di richiesta di saldo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

<u>Articolo 7</u> - MISURA 123 az.3 – Sviluppo delle microimprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

1. **Obiettivi della misura**

Secondo quanto previsto dal PSL del GAL Laghi e Monti del V.C.O., la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

TIPOLOGIA OPERAZIONE	**Sostegno alle microimprese per la realizzazione di investimenti materiali ed immateriali**
PRINCIPALI OBIETTIVI DELL'OPERAZIONE E COLLEGAMENTO CON I FABBISOGNI PRIORITARI, IL TEMA UNIFICANTE E CON LA LINEA D'INTERVENTO	L'obiettivo principale è lo sviluppo delle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. La coerenza con il tema unificante e con la linea di intervento è diretta, in quanto il fabbisogno di qualificazione delle filiere produttive agroalimentari passa attraverso il miglioramento tecnologico e organizzativo dei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. La qualificazione delle filiere produttive, poi, incide direttamente ed indirettamente sul fabbisogno di qualificazione del sistema territoriale e turistico, consentendo di proporre una migliore varietà e qualità di offerta enogastronomica. L'attività di animazione, ha infatti evidenziato la necessità di potenziare la rete commerciale di vendita delle produzioni locali, soprattutto in relazione alla forte presenza di turisti giornalieri, prettamente stranieri, fortemente interessati alle produzioni tradizionali del territorio. La misura si inserisce nella terza linea di intervento consentendo alle aziende di usufruire dei servizi di consulenza e ottimizzare al massimo le opportunità di innovazione e di investimento.

2. **Beneficiari**

1. Microimprese singole e associate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritte al "registro delle imprese". e che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca (l'elenco dei prodotti inseriti nell'Allegato I del trattato è disponibile è riprodotto in calce al presente Bando). Ai sensi di detta normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati[2], e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro[3]

2. Le microimprese beneficiarie devono operare nell'ambito delle seguenti filiere:

2

Il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA

3

Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attivita' ordinarie della societa',diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

Filiera della carne	*Con riguardo ai settori bovino, caprino, ovino, suino e avicunicolo.*	*Prioritaria*
Filiera lattiero-casearia	*Con riguardo al latte vaccino e ovicaprino trasformato in area GAL.*	*Prioritaria*
Filiera del miele	*Con riguardo alle produzioni di millefiori, castagno, robina, acacia, rododendro e tiglio.*	*Priorità intermedia*
Filiera ortofrutticola	*Con riguardo alla produzione e lavorazione di piccoli frutti, mele, pesche, albicocche, patate e ortaggi.*	*Priorità intermedia*

3. Ai sensi dell'art. 5 punto 6 del Regolamento (CE) 1698/2005, il sostegno previsto dal regolamento medesimo non è concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni comuni di mercato, fatte salve eventuali eccezioni da definirsi in conformità delle procedure di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

4. Pertanto tutte le operazioni finanziate devono rispettare:

- le eventuali restrizioni alle produzioni o alle limitazioni al sostegno comunitario previste dalle Organizzazioni Comuni di mercato
- la demarcazione precisata al cap. 5.2.4 del PSR che riguarda i seguenti settori produttivi:
- Ortofrutticolo e corilicolo
- Zucchero e comparto bieticolo
- Sostegno specifico di cui all'Art. 68 Reg. CE 73/2009 (vari comparti produttivi)
- Apicoltura
- Olio di oliva
- Vitivinicolo
- Le limitazioni previste nell'ambito della misura indicate nella tabella che segue

Inoltre si rammenta che sono esclusi dal sostegno del PSR gli investimenti relativi alla acquacoltura, che rientrano nell'ambito del Fondo Europeo della Pesca."

Settori	Prodotti non ammessi	Investimenti non ammessi
Cereali e riso	Amido e prodotti derivati; Pasta; Prodotti da forno;	
Latte vaccino e bufalino e suoi derivati	Butteroil; Lattosio; Caseina e caseinati; Formaggi fusi; Latte UHT.	Investimenti proposti da imprese che siano prime acquirenti nei confronti dei produttori di base non in regola col versamento del prelievo supplementare e/o riferiti ad una capacità produttiva non coperta dai quantitativi di riferimento individuali di cui i produttori di base dispongono.
Latte ovicaprino e suoi derivati		
Vino	Alcol etilico; Acquaviti; Liquori e altre bevande alcoliche.	
Carni bovine		- Investimenti riguardanti impianti con capacità di macellazione inferiore a 3.000 t/anno di peso morto. Tale esclusione non si applica agli impianti situati nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo. - Investimenti per impianti di magazzinaggio destinati essenzialmente a prodotti di intervento. - Investimenti negli impianti di macellazione e/o di trasformazione riguardanti depositi frigoriferi per il

		magazzinaggio dei prodotti surgelati, se non necessari per il normale funzionamento degli impianti stessi.
Carni suine		Investimenti riguardanti impianti di macellazione con capacità inferiore a 3.000 t/anno di peso morto. Tale esclusione non si applica: - agli impianti situati nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo; - alle aziende che svolgono anche la seconda trasformazione del prodotto macellato per una percentuale superiore al 50%. - Investimenti per impianti di magazzinaggio destinati essenzialmente a prodotti di intervento. - Investimenti negli impianti di macellazione e/o di trasformazione riguardanti depositi frigoriferi per il magazzinaggio dei prodotti surgelati, se non necessari per il normale funzionamento degli impianti stessi.
Carni ovicaprine, avicunicole, equine, bufaline,selvaggina		Aziende di macellazione di avicoli non inserite in un sistema di filiera facente capo ad un unico operatore.
Uova		
Patate	Fecola e prodotti derivati.	
Florovivaismo		
Miele		
Ortofrutta	Concentrato di pomodoro.	
Piante officinali e medicinali		
Olio di oliva		Investimenti relativi all'estrazione o alla raffinazione dell'olio di sansa. Investimenti relativi a strutture di trasformazione non ubicate nella regione di produzione della materia prima che si intende trasformare.

Per accedere agli aiuti almeno il 60% della materia prima trasformata e commercializzata dall'impresa deve essere di provenienza extra aziendale.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004 , pag. 2).

3. **Tipologia investimenti ammissibili**

1. Si prevede il sostegno agli investimenti finalizzati:
   - all'aumento dell'efficienza globale dell'impresa attraverso il miglioramento delle fasi
     - di trasformazione e confezionamento;
     - della logistica;
     - di commercializzazione;
     - di vendita diretta limitata all'allestimento di spacci aziendali interni;
   - al risparmio energetico e alla produzione di energie alternative;
   - alla realizzazione di innovazioni di prodotto e/o processo;

2. Oltre agli investimenti materiali sono ammissibili spese tecniche, costi di certificazione, registrazione, consulenze, acquisizione di brevetti e studi di fattibilità, qualora strettamente connessi agli investimenti previsti, per un ammontare non superiore al 12% del totale degli investimenti a cui tali spese sono riferite.

4. **Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili i seguenti investimenti, alle condizioni di seguito precisate:

- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware), arredi limitatamente all'allestimento dei punti vendita; i beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture dovrà essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;
- acquisto e realizzazione di software;
- adeguamenti strutturali strettamente connessi alla funzionalità degli interventi a cui tali spese sono riferite;
- investimenti immateriali direttamente connessi agli investimenti materiali (spese di certificazione o iscrizione/registrazione, spese per consulenze, studi di fattibilità, spese per acquisizione di licenze e brevetti, spese di progettazione, spese generali e tecniche) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite;
- acquisto di veicoli specializzati per il trasporto di prodotto semilavorato o finito dallo stabilimento di trasformazione e commercializzazione alle imprese di distribuzione, purché si tratti di veicoli direttamente ed esclusivamente destinati al trasporto di tali prodotti, sempre chè tale spesa non incida sul totale spesa ammessa in percentuale superiore al 40% del singolo progetto inserito nella filiera;
- gli investimenti per la produzione di energia e per il risparmio energetico sono consentiti solo se finalizzati all'autoconsumo e per una potenza complessiva di 1 MWh per sito produttivo. Tali investimento non potranno superare il 50% della spesa ammessa.

2. Le spese di cui al precedente comma sono ammissibili anche in locali non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato e/o da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario dell'immobile (Allegato A5).

3. Per quanto riguarda i pannelli solari, si rimanda all'Articolo 6 comma 6 punto d) della misura 121. Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1698/2005.
La funzionalità delle spese alle finalità dell'Azione deve emergere chiaramente nella stesura del progetto.

5. **Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:

- spese notarili, IVA, tasse e altre imposte;
- acquisto di fabbricati;
- macchinari e attrezzature usate;
- qualsiasi tipo di demolizione, rimozione o smontaggio di opere (comprese le strutture in amianto), manufatti, impianti esistenti ad eccezione delle aperture in breccia;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- acquisto di veicoli non specializzati, di motrici di trasporto;
- arredi da ufficio;
- acquisto di imballaggi, cassoni, contenitori, barriques ecc. anche se ammortizzabili;
- acquisto di attrezzature ammortizzate in un anno e materiali di consumo;
- indennità versate dai beneficiari a terzi per espropri, frutti pendenti ecc.;
- manutenzione di attrezzature e di macchinari;
- acquisto ed installazione di attrezzature, macchinari ed impianti usati;
- interventi di mero abbellimento anche con l'utilizzo di materiali pregiati, compreso l'allestimento di giardini, spazi verdi;
- noleggio di attrezzature e investimenti finanziati con leasing;

- investimenti finalizzati alla mera commercializzazione realizzati da beneficiari che svolgono esclusivamente tale attività (acquisto, deposito e vendita dei prodotti);
- interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- investimenti destinati ad adeguamenti a normative cogenti i cui termini di regolarizzazione risultino scaduti;
- iniziative volte a sostenere progetti di promozione e ricerca;
- spese di gestione;
- investimenti realizzati direttamente dal beneficiario (lavori in economia).

6. Agevolazioni previste e limiti di spesa

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa. Il contributo è ammesso in regime "de minimis" (Reg. (CE) n. 1998/2006)

2. Con riferimento agli interventi realizzati dai soggetti di cui al precedente comma 2, per ogni domanda di contributo:

- la spesa minima ammissibile è pari ad €8.000,00;
- la spesa massima ammissibile è pari ad €120.000,00

3. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria svolta dal GAL, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente punto 2.

7. *Ripartizione risorse finanziarie*

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 123 az.3 risultano pari a € 41.392,82 attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.

2. Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL o rese disponibili dal GAL stesso a seguito di rimodulazione del proprio Piano Finanziario.

8. *Requisiti di ammissibilità*

1. I progetti per i quali è richiesto il contributo devono rispondere a uno o più degli obiettivi della misura 123 indicati dal PSL al precedente punto 1.
In particolare, il sostegno viene accordato alle imprese che migliorano il rendimento globale dell'azienda qualora l'investimento proposto sottenda il raggiungimento di almeno una delle seguenti condizioni:

- aumento del fatturato dell'impresa come risultante dal conto economico del bilancio (art. 2425 Codice Civile);
- consolidamento dell'occupazione (numero di addetti risultante alla fine del mese di chiusura dell'operazione non inferiore alla media degli addetti dei due anni precedenti la domanda di finanziamento);
- sviluppo delle attività di commercializzazione (aumento dei canali di vendita dei prodotti, anche attraverso l'e-commerce);
- adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto;
- miglioramento delle performance ambientali dell'impresa.

Si considera raggiunto l'obbiettivo qualora, in riferimento ad uno degli indici riportati, sia dimostrata una differenza positiva tra la situazione ante e post operazione.

2. Comunque tutte le imprese:

- devono dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;
- devono rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- devono rispettare i requisiti di legge e la normativa, anche a livello locale, in materia di ambiente, di igiene e benessere degli animali;
- devono proporre investimenti riguardanti prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto del predetto Allegato I;
- devono dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
- devono dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;
- devono dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
- devono garantire una ricaduta positiva sui produttori di base;
- non devono trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non devono avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
- devono essere disponibili a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario dell'intervento proposto;
- devono rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- devono onorare l'accordo di filiera per almeno tre anni dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- devono rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso all'impresa nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 "de minimis" .

9. **Criteri di selezione e formazione delle graduatorie**

1. La graduatoria sarà unica per tutte le domande presentate a valere su questa misura del presente bando.

2. Il punteggio complessivo attribuito alla singola domanda di intervento sarà dato dalla somma:

- del punteggio attribuito all'accordo di filiera o tra operatori dell'area (A)
- del punteggio attribuito alla corrispondente priorità specifiche settoriali o di filiera individuate nel PSL ,e altre priorità del PSL (B)
- del punteggio attribuito alla corrispondente priorità di livello generale (C)
- del punteggio attribuito alla qualità progettuale (D)

Le domande saranno inserite in graduatoria sulla base di tale punteggio di priorità complessivo.

A) Valutazione dell'accordo di filiera o tra gli operatori

Vedi art.4 punto 5 del presente bando. **Punteggio massimo ottenibile 20.**

B) Priorità di filiera o di produzioni e altre priorità del PSL

filiere e produzioni prioritarie	Punti 6
filiere e produzioni di priorità intermedia	Punti 4
filiere e produzioni non prioritarie	Punti 2
Punteggio massimo ottenibile	*6*

C) Priorità di tipo generale

Legale rappresentante giovane di età inferiore a 40 anni	Punti 1
Legale rappresentante donna	Punti 1
Punteggio massimo ottenibile	*2*

D) Qualità del progetto

Punteggio a disposizione del GAL per valutare la qualità progettuale (sulla base del contenuto dei punti g,h,i,j e k del progetto di filiera), in termini di coerenza con gli obiettivi del PSL e del progetto di filiera, delle caratteristiche e della sostenibilità economica dell'investimento proposto.

Completezza degli aspetti organizzativi e attuativi concernenti l'intervento proposto (rif. Allegato A1 punto g).	Alta: 5 punti Media: 3 punti Bassa: 1
Rilevanza dell'intervento proposto nell'ambito del progetto di filiera (rif. Allegato A1 punto h).	Alta: 5 punti Media: 3 punti Bassa: 1
Capacità del progetto di migliorare il livello di efficienza tecnica dell'impresa proponente (rif. Allegato A1 punto i).	Alta: 5 punti Media: 3 punti Bassa: 1
Capacità del progetto di migliorare il livello di rendimento economico dell'impresa proponente (rif. Allegato A1 punto i).	Alta: 5 punti Media: 3 punti Bassa: 1
Capacità del progetto di migliorare le performance ambientali dell'impresa Proponente (rif. Allegato A1 punto k).	Alta: 5 punti Media: 3 punti Bassa: 1
L'intervento prevede il potenziamento della commercializzazione dei prodotti attraverso la creazione di nuovi spacci aziendali interni oppure l'utilizzo di forme innovative (es. e commerce). (rif. Allegato A1 punto g).	Punti 3
Certificazioni di prodotto, processo, ambientali. Il punteggio viene assegnato per le seguenti certificazioni: - ISO serie 9001 - ISO serie 14001 (sistemi di audit ambientale) - EMAS - ISO 22000 - ISO 22005	Punti 1
L'intervento è proposto da una impresa facente parte di consorzi-associazioni-reti di imprese del territorio impegnati in attività di promozione, commercializzazione, tutela della qualità dei prodotti.	Punti 1
Punteggio massimo ottenibile	*30*

3. Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo totale (A+B+C+D) di almeno 20 punti sui 58 massimali raggiungibili.

4. A parità di punteggio è data precedenza ai progetti che presentano la migliore valutazione secondo i seguenti criteri applicati in ordine progressivo:

- Punteggio attribuito all'accordo di filiera di cui al precedente Articolo 4 comma 5 del presente bando
- progetti con la migliore valutazione in merito alla tutela ambientale (investimenti connessi alla tutela dell'ambiente, al risparmio energetico, alla riduzione dei consumi idrici ed alla prevenzione degli inquinamenti);
- imprese che non hanno usufruito di contributi pubblici sul PSR 2000-2006.

10. **Documentazione per la presentazione delle domande**

L'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione:

1) Allegato 1 "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea), compilata in ogni parta e sottoscritta dal legale rappresentante, comprensiva degli allegati:
   - Allegato A1 - Progetto di filiera
   - Allegato A2 - Accordo di filiera
   - Allegato A3 - Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione
   - Allegato A4 - Dichiarazione di assenso da parte della forma cooperativa/associativa
   - Allegato A5 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario
   - Allegato A6 - Dichiarazione in materia di *de minimis*

2) Per imprese costituite in forma societaria copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
3) Autocertificazione dell'iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio attestante che la società non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo;
4) Per le cooperative copia del certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6, D.L. 2 agosto 2002, n. 220 e del versamento del contributo per la revisione cooperativa;
5) Per le imprese artigiane copia del certificato d'iscrizione all'albo artigiani con data non anteriore a sei mesi;
6) Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale;
   Per le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, i dati riguarderanno il bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda;
7) Copia del provvedimento di registrazione o riconoscimento previsti ai sensi dei Regg. CE 852/2004 o 853/2004;
8) Elenco dei soci (per le Società cooperative) con i quantitativi di prodotto conferito (dato dell'ultimo anno di conferimento) reso dal legale rappresentante sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
9) Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita);
10) Permesso di costruire oppure:
   - richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;

   oppure:
   - dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;

   oppure:
   - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a DIA;
11) Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato);
12) Computo metrico estimativo delle opere edili previste, Il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando il prezzario di riferimento per Agricoltura (D.G.R. n. 9-3610 del 28 marzo 2012) approvato dalla regione Piemonte. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezziario regionale, indicare le motivazioni della scelta. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...), valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario medesimo;

13) Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario regionale;
Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
14) Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura;
Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, …). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica;
15) Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti 13 e 14 che evidenzi il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo;
16) Fotocopia del documento di riconoscimento.

Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.
L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.
Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di richiesta di saldo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.
La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

<u>Articolo 8</u> - MISURA 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese
Azione 1 : Sviluppo microimprese

1. **Obiettivi della misura**

Secondo quanto previsto dal PSL del GAL Laghi e Monti del V.C.O., la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

TIPOLOGIA OPERAZIONE: 1a	**Sostegno alle microimprese delle filiere locali**
PRINCIPALI OBIETTIVI DELL'OPERAZIONE E COLLEGAMENTO CON I FABBISOGNI PRIORITARI, IL TEMA UNIFICANTE E CON LA LINEA D'INTERVENTO	L'obiettivo principale è il miglioramento degli standard qualitativi e la competitività del tessuto imprenditoriale locale, funzionale al fabbisogno manifestato di strutturare e qualificare il sistema delle filiere produttive, con particolare riferimento ai settori artigianali della pietra e del legno. L'attività di animazione ha rilevato come l'attenzione del consumatore finale sia sempre di più focalizzata sulle produzioni artigianali in grado di assicurare standard qualitativi di eccellenza e al contempo di trasmettere un'identità territoriale e dei valori tradizionali. La coerenza con il tema unificante e con la linea di intervento è diretta, in quanto la qualificazione delle filiere produttive passa anche attraverso il miglioramento delle microimprese, singole e/o associate. La misura si inserisce nella terza linea di intervento consentendo alle aziende di usufruire dei servizi di consulenza e ottimizzare al massimo le opportunità di innovazione e di investimento.

2. **Beneficiari**

1. Sono beneficiarie del presente bando, ai sensi della Misura 312.1, microimprese singole e associate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritte al "registro delle imprese", operanti nell'ambito della produzione, trasformazione e commercializzazione di beni ed erogazione di servizi con esclusione degli interventi a favore delle microimprese che operano nei settori della trasformazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato (rientranti nella Misura 123.3 del presente bando) il cui elenco è pubblicato in calce al presente bando delle seguenti filiere produttive:

Filiera della pietra	*Con riguardo alle imprese del settore delle pietre ornamentali tradizionali dell'area GAL quali le beole, i graniti, i marmi, le quarziti e i serizzi.*	*Priorità intermedia*
Filiera del legno	*Con riguardo alle imprese dotate del marchio "Piemonte Eccellenza Artigiana".*	*Priorità intermedia*
Filiera agroalimentare	*Con riguardo alle microimprese della lavorazione artigianale dei prodotti agroalimentari trasformati non compresi nell'allegato 1 del Trattato CE*	*Non prioritaria*

2. Ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritte al "registro delle imprese", si definisce microimpresa l'impresa che ha meno

di 10 occupati[4], e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro[5]).

3. **Tipologia investimenti ammissibili**

1. Si prevede il sostegno agli investimenti finalizzati:
   - all'aumento dell'efficienza globale dell'impresa attraverso il miglioramento delle fasi
     - di trasformazione;
     - di commercializzazione;
     - di vendita diretta;
   - al risparmio energetico e alla produzione di energie alternative;
   - alla realizzazione di innovazioni di prodotto e/o processo.

2. Sono inoltre ritenuti ammissibili gli interventi relativi a:

   - imprese di commercializzazione, che realizzano interventi per l'inserimento nel proprio sistema di vendita delle produzioni inserite nelle sopraccitate filiere per la loro presentazione al pubblico in modo da rendere facilmente percepibile e da valorizzare le caratteristiche dei prodotti (espositori dedicati, distributori, …);
   - imprese della ristorazione, che realizzano vetrine espositive delle produzioni locali, o comunque interventi finalizzati a dare visibilità alle produzioni stesse.

4. **Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili i seguenti investimenti, alle condizioni di seguito precisate:

   - acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware), arredi (limitatamente alla realizzazione di show room comuni a più imprese);
   - acquisto e realizzazione di software;
   - adeguamenti strutturali strettamente connessi alla funzionalità degli interventi a cui tali spese sono riferite;
   - consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite;
   - gli investimenti per la produzione di energia e per il risparmio energetico sono consentiti solo se finalizzati all'autoconsumo e per una potenza complessiva di 1 MWh per sito produttivo. Tali investimenti non potranno superare il 50% della spesa ammessa.

2. Le spese di cui al precedente comma sono ammissibili anche in locali non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato e/o da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario dell'immobile (Allegato A5).

---

4 Il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA

5 Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società,diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

3. Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

4. La funzionalità delle spese alle finalità dell'azione deve emergere chiaramente nella stesura del progetto.

5. **Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:

- acquisto di immobili e terreni;
- acquisto di veicoli e motrici di trasporto;
- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature ed arredi usati;
- esecuzione di interventi di sostituzione. Si considerano interventi di sostituzione gli investimenti (di natura edilizia oppure consistenti nell'acquisto di macchinari) che non aumentano la capacità di produzione, non modificano sostanzialmente la natura della produzione/tecnologia utilizzata, non modificano in modo significativo i costi di gestione, non apportano consistenti vantaggi ambientali e di risparmio energetico;
- acquisto di minuterie ed utensili di uso comune;
- acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo, imballaggi, cassoni e contenitori;
- noleggio e leasing;
- esecuzione di interventi di manutenzione;
- investimenti funzionali al recepimento delle normative vigenti.

6. **Agevolazioni previste e limiti di spesa**

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al 34,29% della spesa ammessa. Il contributo è ammesso in regime "de minimis" (Reg. (CE) n. 1998/2006)

2. Con riferimento agli interventi realizzati dai soggetti di cui al precedente comma 2, per ogni domanda di contributo:

- la spesa minima ammissibile è pari ad € 8.000,00;
- la spesa massima ammissibile è pari ad € 120.000,00.

3. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria svolta dal GAL, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente punto 2.

7. ***Ripartizione risorse finanziarie***

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 312 az.1 risultano pari a €. 115.883,13 attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.

2. Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL o rese disponibili dal GAL stesso a seguito di rimodulazione del proprio Piano Finanziario.

8. ***Requisiti di ammissibilità***

1. La partecipazione al bando è subordinata:

- alla sottoscrizione dell'accordo tra gli operatori della filiera; (vedi criteri generali)
- alla rispondenza a uno o più degli obiettivi specifici della misura 312 indicati nel PSL indicati all'Articolo 8 comma 1.
- all'inserimento nel ciclo produttivo di soluzioni tecnologicamente avanzate attraverso progetti in grado di:

- ampliare la gamma di prodotto
- migliorare le caratteristiche qualitative
- innovarne la modalità di confezionamento e /o di presentazione al pubblico
- favorire l'individuazione di nuovi canali commerciali
- eliminare o ridurre l'impatto del ciclo produttivo sull'ambiente.

Si considera raggiunto l'obbiettivo qualora, in riferimento ad uno degli indici riportati, sia dimostrata una differenza positiva tra la situazione ante e post operazione.

2. Le microimprese che fanno domanda di finanziamento:
- devono dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;
- devono rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- devono dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
- devono dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;
- devono dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
- non devono trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non devono avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
- devono essere disponibili a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario dell'intervento proposto;
- devono rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- devono onorare l'accordo di filiera per almeno tre anni dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- devono rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso all'impresa nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 "de minimis".

9. **Criteri di priorità, selezione e formazione delle graduatorie**

1. La graduatoria sarà unica per tutte le domande presentate a valere su questa misura.

2. Il punteggio di priorità complessivo attribuito alla singola domanda di intervento sarà dato dalla somma:

- del punteggio attribuito all'accordo di filiera o tra operatori dell'area (A)
- del punteggio attribuito alla corrispondente priorità specifiche settoriali o di filiera individuate
- nel PSL ,e altre priorità del PSL (B)
- del punteggio attribuito alla corrispondente priorità di livello generale.(C)
- del punteggio attribuito alla corrispondente priorità di progetto (D)

3. Le domande saranno inserite in graduatoria sulla base di tale punteggio di priorità complessivo.

A) Valutazione dell'accordo di filiera o tra gli operatori

Vedi art.4 punto 5 del presente bando. **Punteggio massimo ottenibile 20.**

B) Priorità di filiera o di produzioni e altre priorità del PSL

filiere e produzioni prioritarie	Punti 6
filiere e produzioni di priorità intermedia	Punti 4
filiere e produzioni non prioritarie	Punti 2
Punteggio massimo ottenibile	*6*

C) Priorità di tipo generale

Legale rappresentante giovane di età inferiore a 40 anni	Punti 1
Legale rappresentante donna	Punti 1
Punteggio massimo ottenibile	*2*

D) Qualità del progetto

Punteggio a disposizione del GAL per valutare la qualità progettuale (sulla base del contenuto dei punti g,h,i,j e k del progetto di filiera), in termini di coerenza con gli obiettivi del PSL e del progetto di filiera, delle caratteristiche e della sostenibilità economica dell'investimento proposto.

Capacità del progetto di migliorare la presenza e l'immagine sui mercati e trovare nuovi canali di vendita attraverso forme di commercializzazione e marketing innovative (es. e-commerce, show room comuni, ecc) (rif. Allegato A1 punto g).	Alta: 5 punti Media: 3 punti Bassa: 1
Completezza degli aspetti organizzativi e attuativi concernenti l'intervento proposto (rif. Allegato A1 punto g).	Alta: 5 punti Media: 3 punti Bassa: 1
Rilevanza dell'intervento proposto nell'ambito del progetto di filiera (rif. Allegato A1 punto h).	Alta: 5 punti Media: 3 punti Bassa: 1
Capacità del progetto di migliorare il livello di efficienza tecnica dell'impresa proponente (rif. Allegato A1 punto i).	Alta: 5 punti Media: 3 punti Bassa: 1
Capacità del progetto di migliorare le performance ambientali dell'impresa Proponente (rif. Allegato A1 punto k).	Alta: 5 punti Media: 3 punti Bassa: 1 punto
Capacità del progetto di aumentare la produzione di almeno il 5% su base annuale (rif. Allegato A1 punto i).	3 punti
Certificazioni di prodotto, processo, ambientali. Il punteggio viene assegnato per le seguenti certificazioni: • ISO serie 9001 • ISO serie 14001 (sistemi di audit ambientale) • EMAS • ISO 22000 • ISO 22005	Punti 2
Punteggio massimo ottenibile	*30*

4. Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo totale (A+B+C+D) di almeno 20 punti sui 58massimali massimali raggiungibili.

5. A parità di punteggio è data precedenza ai progetti che presentano la migliore valutazione secondo i seguenti criteri applicati in ordine progressivo:

- Punteggio attribuito all'accordo di filiera di cui al precedente Articolo 4 comma 5 del presente bando
- progetti con la migliore valutazione in merito alla tutela ambientale (investimenti connessi alla tutela dell'ambiente, al risparmio energetico, alla riduzione dei consumi idrici ed alla prevenzione degli inquinamenti);
- imprese che non hanno usufruito di contributi pubblici sul PSR 2000-2006.

10. **Documentazione per la presentazione delle domande**

L'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione:

1) Allegato 1 "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea), compilata in ogni parte e sottoscritta dal legale rappresentante, comprensiva degli allegati:
   - Allegato A1 - Progetto di filiera
   - Allegato A2 - Accordo di filiera
   - Allegato A3 - Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione
   - Allegato A4 - Dichiarazione di assenso da parte della forma cooperativa/associativa
   - Allegato A5 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario
   - Allegato A6 - Dichiarazione in materia di *de minimis*
2) Per imprese costituite in forma societaria copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
3) Autocertificazione dell'iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio attestante che la società non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo;
4) Per le cooperative copia del certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6, D.L. 2 agosto 2002, n. 220 e del versamento del contributo per la revisione cooperativa;
5) Per le imprese artigiane certificato d'iscrizione all'albo artigiani con data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda;
6) Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale;
7) Per le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, si calcolerà un valore aggiunto revisionale relativo all'anno di presentazione della domanda;
8) Copia provvedimento riconoscimento o registrazione ai sensi del Reg. 852/2004 o 853/2004 (igiene degli alimenti);
9) Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita);
10) Permesso di costruire oppure:
    richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
    oppure:
    dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
    oppure:
    Segnalazione certificata di inizio Attività (SCIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a DIA;
11) Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato);
12) Computo metrico estimativo delle opere edili previste, Il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando l'ultimo prezzario di riferimento per AGRICOLTURA approvato dalla Regione Piemonte (D.G.R. n. 9-3610 del 28 marzo 2012). Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezziario regionale, indicare le motivazioni della scelta. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...), valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario medesimo;
13) Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

14) Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura.
Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, …). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica;
15) Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti precedenti che evidenzi il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo;
16) Fotocopia documento di riconoscimento

Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.
L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.
Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di richiesta di saldo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.
La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

III PARTE - PROCEDURE

Articolo 9 - Modalità di presentazione delle domande

1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 73/2009, n. 796/2004 e n. 65/2011) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con legge regionale n. 14/2006 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

La presentazione di una domanda di aiuto comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese.

Pertanto le imprese agricole e le microimprese (attive o in fase di creazione) appartenenti agli altri settori che partecipano al presente bando dovranno essere iscritte all'anagrafe agricola unica del Piemonte, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla l.r. n. 9/2007.

Le imprese non ancora iscritte dovranno iscriversi all'anagrafe:

- costituendo il fascicolo aziendale presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, dove il rappresentante legale dovrà recarsi munito di documento di identità in corso di validità.
  Il CAA, scelto liberamente dall'impresa, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;

oppure presso:

- l'amministrazione regionale, compilando il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo:
  http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm,
  e trasmettendolo, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità*, alla Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati uniti 21, 10128 – Torino (fax 011/43225651).*

2. Presentazione delle domande di aiuto

Le domande di aiuto devono riguardare le singole Misure attivate con il presente bando:

- misura 121 (Ammodernamento delle aziende agricole)
- misura 123 az.3 (Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli)
- misura 312 az. 1 (Sostegno allo sviluppo di microimprese)

Le imprese iscritte all'anagrafe ed interessate all'ottenimento dei contributi previsti devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi on line appositamente predisposti sul portale Sistemapiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo;
  oppure
- in proprio utilizzando il servizio on line disponibile sul portale Sistemapiemonte alla pagina http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale (cliccare il link : "piano di sviluppo rurale - vai", previa registrazione al portale stesso.

La registrazione al portale Sistemapiemonte può essere effettuata dalla pagina http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml (cliccando il link "Registrazione aziende e privati)" oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane.

La procedura di registrazione attribuisce all'azienda un identificativo utente e una password.

Nel caso di presentazione della domanda in proprio il beneficiario deve seguire i sotto indicati passaggi:

- cliccare su RICERCA AZIENDA e inserire il CUAA della propria azienda (ovvero il cod. fisc. o la P.IVA con cui il beneficiario si è iscritto ad Anagrafe agricola unica del Piemonte);
- una volta entrati sulla schermata con i dati relativi all'azienda selezionata, cliccare PRATICHE e, successivamente, "nuova domanda";
- compilare con i dati richiesti ovvero "Amministrazione di competenza" (GAL…), Bando e Note (Campo libero e non obbligatorio) e dare "conferma". Il sistema crea automaticamente la domanda con i dati inseriti in anagrafe cliccando sul tasto "avanti" fino alla creazione della pratica;
- controllare i dati inseriti dal sistema verificando dati generali, richiedente, recapito corrispondenza, modalità di pagamento e cliccare su modifica nel caso sia necessario correggere alcune informazioni e poi su conferma (NB: è necessario ricordare che le informazioni anagrafiche caricate direttamente dalla procedura coincidono con quelle dell'anagrafe aziende agricole che sono a loro volta confrontate con le informazioni di Anagrafe Tributaria e Anagrafe delle Attività Economiche e Produttive del Piemonte -AAEP);
- proseguire con la compilazione dei campi proposti INTERVENTI, DICHIARAZIONI ED ALLEGATI: ai fini dell'inserimento delle informazioni, è necessario cliccare su "modifica", compilare i campi "interventi"- "dichiarazioni"- "allegati" e poi cliccare su "conferma";
- al termine dell'inserimento di tutti i dati e della compilazione di tutti i campi richiesti, cliccare su TRASMISSIONE e poi su "avanti". Il Sistema effettua automaticamente i controlli informatici riguardanti la correttezza dei dati anagrafici e la compilazione di tutti i campi obbligatori. Nel caso in cui il sistema evidenzi delle anomalie bloccanti, il beneficiario è tenuto a correggerle al fine di poter proseguire con la trasmissione della domanda informatica. In genere, le anomalie che si presentano possono riguardare la mancata o non esatta compilazione dei campi oppure l'irregolarità dei dati anagrafici inseriti. Nel primo caso è necessario controllare le informazioni inserite o compilare i campi mancanti, mentre nel secondo caso è necessario verificare su Anagrafe Unica l'esattezza dei dati relativi alla propria posizione anagrafica rispetto alle banche dati ufficiali di Anagrafe Tributaria e AAEP. Una volta corrette le anomalie bloccanti, è possibile verificare la correttezza dei dati cliccando sul tasto CONTROLLI e poi su "esegui controlli".
- conclusi positivamente i controlli, procedere alla stampa della domanda e poi alla sua trasmissione informatica cliccando su "stampa" e poi su "trasmetti". E' importante che il beneficiario verifichi che la domanda presentata passi dallo stato "bozza" allo stato "stampata" e poi allo stato "trasmessa a PA": ogni domanda può essere modificata dal beneficiario fino a che questa si trova nello stato bozza, mentre diventa immodificabile dal momento in cui viene stampata; affinché la Pubblica Amministrazione di competenza possa però vedere la domanda, è necessario che questa venga trasmessa, quindi che passi allo stato "trasmessa a PA"; tutte le informazioni riguardanti lo stato della pratica risultano registrate e consultabili a sistema.

L'originale cartaceo della domanda di aiuto, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal titolare (se trattasi di impresa individuale) o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di domanda dovrà essere spedito al GAL competente per l'istruttoria *(Via Canuto 12, 28845, Domodossola VB*) entro tre giorni lavorativi dalla data di invio telematico, tramite raccomandata A.R. o altro similare prodotto postale previsto dalle Poste Italiane (es pacco J +3), **non farà fede il timbro** di partenza dell'ufficio postale, o consegnata a mano entro i termini di presentazione e con *l'indicazione "(Misura XXX - azione X)".*
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati dal bando per la misura di riferimento, sul modulo informatizzato al Quadro "Allegati" occorre barrare le rispettive caselle.

Le domande di aiuto possono essere presentate a partire dalla pubblicazione del presente bando 21 ottobre 2013 ed entro il 28 gennaio 2014, termine ultimo per l'invio telematico ed entro il 31 gennaio 2014, termine ultimo per l'invio cartaceo alle ore 12.00.

La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

Il GAL non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La documentazione da allegare alla domanda di aiuto di ogni singola misura dovrà pervenire in forma completa in base all'elenco della documentazione da allegare è contenuto nelle disposizioni specifiche di ogni misura.

La presentazione della domanda di contributo da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.

Le imprese di nuova o recente costituzione, nel compilare i previsti modelli e nel presentare la prevista documentazione relativa, faranno riferimento (specificandolo) agli anni effettivi di esercizio.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi e aiuti saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR, del PSL ed a quelli di sviluppo aziendale.

La spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti all'istruttoria ed alla definizione delle domande.

Articolo 10 - Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

1. I documenti richiesti possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.
3. Ai sensi dell'art. 73, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Articolo 11 - Ricevibilità della domanda aiuto

1. L'inizio del procedimento si ha quando la domanda perviene, in formato elettronico e cartaceo al GAL che effettua le verifiche di ricevibilità relative a:

- presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
- presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
- presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
- presenza del codice fiscale o CUAA.

2. In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al beneficiario indicando le modalità con le quali procedere ai fini del proseguo del procedimento o della richiesta di eventuali riesami della pratica. La mancanza di documentazione non è sempre sanabile (es. beneficiario non identificato, mancanza di elaborati fondamentali).
L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata risolvibile con la richiesta degli elementi stessi da presentare inderogabilmente entro breve e precisata scadenza: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito di quanto fatto pervenire al GAL in tempo utile dal beneficiario.

3. Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento secondo le modalità ritenute valide dalla normativa vigente (eventualmente anche attraverso il sito del GAL www.gallaghiemonti.it).

Articolo 12 - Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento
La valutazione delle domande di finanziamento nonché della documentazione presentata sarà effettuata da una Commissione di Valutazione istituita dal GAL secondo i seguenti criteri:

a) Le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico d'arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale;
b) completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
c) rispondenza ai requisiti del presente Bando Pubblico per l'accesso alle agevolazioni;
d) congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando
e) attuabilità dell'intervento entro i tempi di realizzazione previsti;
f) La successiva valutazione di merito tecnico delle domande sarà effettuata, per le sole domande risultate formalmente ammissibili, sulla base dei criteri di priorità e punteggi definiti all'articolo 4 per i progetti di filiera e nella parte II del presente bando relativa alle singole misure; l'istruttoria si concluderà entro 30 giorni;
g) Durante la fase dell'istruttoria, il GAL comunica ai potenziali beneficiari eventuali motivi che non consentirebbero l'accoglimento della domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa;
h) La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio;
i) Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, definisce ed approva le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili;
j) Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità.
k) L'elenco degli ammessi e quello dei non ammessi sarà pubblicato sul sito del GAL secondo le forme previste dalla legge;
l) Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno:

comunicare l'accettazione del contributo;
trasmettere la dichiarazione di avvio dei lavori;

L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopraindicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo;

m) L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate all'art. 25;
n) I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.

o) Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente il contributo assegnato alla domanda; il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico stabilito dal PSR per quella tipologia di intervento.

Articolo 13 - Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto

Salvo diversa esplicita indicazione nelle disposizioni specifiche, i requisiti necessari per l'ammissione al sostegno / aiuto devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, potranno essere verificati anche durante l'istruttoria.

Articolo 14 - Ricorribilita' dei provvedimenti

I provvedimenti di diniego, sospensione e revoca delle istanze saranno comunicati a mezzo lettera raccomandata A/R, secondo le procedure previste dall'art. 5 della L.R. 4/7/2005 n. 7. con obbligo di motivazione. La comunicazione indicherà gli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

Articolo 15 - Dati personali e sensibili

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per la Regione e per la Provincia interessata, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti (come specificato nel modello di domanda).

Articolo 16 - Divieto di cumulabilita'

Le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall' Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Articolo 17 - Limiti degli investimenti

1. Sono ammessi al contributo gli investimenti avviati dopo la data di presentazione della domanda cartacea (fa fede la data del protocollo degli uffici del Gal).

2. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa, del suo inserimento nella graduatoria di settore in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.

3. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data ammessa, purchè l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione delle domande.

4. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità della spesa di finanziamento.

5. Il progetto è ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese, comprese quelle generali, sono state effettivamente pagate dal beneficiario.

6. Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo preliminare in azienda risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

7. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'AGRICOLTURA, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...) valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale medesimo.

8. **Gli investimenti ammessi a contributo devono essere eseguiti entro il *1 dicembre 2014.***

Articolo 18 - Esclusioni particolari

1. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che**:**

- non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;
- non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto.
  Tale impegno è da intendersi come di seguito specificato:
  - Il beneficiario a partire dalla campagna 2003/04, a seguito dell'applicazione della L. 119/2003, e fino al 31/03/2015, data di conclusione prevista per il regime delle quote latte, deve aver rispettato e deve rispettare gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte;
  - Il beneficiario, nel caso di acquisti di latte da primi acquirenti, a partire dalla data di richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori e fino al 31/03/2015, data di conclusione prevista per il regime delle quote latte, dovrà impegnarsi ad acquistare tale prodotto da primi acquirenti che rispettino gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte;
- non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane, GAL, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane, GAL AGEA ed ARPEA;
- abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' n. + 2).

2. Nel caso in cui dopo la concessione degli aiuti i soggetti beneficiari si trovino in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

Articolo 19 - Vincoli destinazione d'uso e durata del progetto di filiera

1. Non possono essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati per almeno:

- 10 anni nel caso di strutture, investimenti immobiliari o fondiari;
- 5 anni nel caso di investimenti agrari, impianti produttivi mobili, macchinari e attrezzature salvo la possibilità di richiedere varianti come specificato ai successivi punti e salvo eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività , esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dall'Ufficio Istruttore;
- l'accordo di filiera deve avere durata almeno triennale, rinnovabile.

2. Gli anni devono essere computati a partire dalla data di richiesta del collaudo finale dell'investimento.

3. Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione d'uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a favore di altra impresa in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

Articolo 20 - Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione opere, attrezzature, bestiame, macchine - restituzione e recupero agevolazioni

Nei casi di:

- diversa destinazione / uso o alienazione delle opere, macchine, attrezzature e bestiame nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato);
- mancata realizzazione, anche parziale (o di variazione non richiesta o non accordata) degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
- scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
- decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- comunque di perdita dei requisiti necessari al godimento del sostegno agli investimenti, compreso il mancato rispetto dei contenuti dell'accordo di filiera

all'Ufficio che aveva concesso il contributo compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca.

I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario.

Articolo 21 - Variazioni attività

Dopo la chiusura della presentazione delle domande di sostegno, non possono essere chieste variazioni agli investimenti indicati in domanda.

Sono fatte salve:

- la possibilità per gli Uffici istruttori di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui per l'azienda;
- la possibilità per i presentatori delle domande di richiedere la correzione di meri errori materiali; sarà accolta a discrezione dell'Ufficio istruttore.

Articolo 22 - Adattamenti tecnico-economici

1. Le Ditte beneficiarie possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.

L'adattamento tecnico-economico deve:

- rispettare tutta la disciplina di cui alla misura del presente bando cui si riferisce la domanda;
- rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento;
- confermare la finalità del progetto iniziale approvato
- non comprendere nuove voci di spesa
- confermare la redditività degli investimenti.

L'adattamento tecnico-economico non può comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso.

Il beneficiario è responsabile del buon fine dell'adattamento tecnico economico, senza alcun impegno da parte della Regione Piemonte.

2. In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico–economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese generali. L'aumento di prezzo non è considerato adattamento tecnico economico.

Non sono ammesse varianti.

Articolo 23 - Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

a. *Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)*
Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento alla specifica fattura cui si riferisce e al fornitore che l'ha emessa. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "*home banking*", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

b. *Assegno*
Tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso..

c. *Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale*
Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

d. *Vaglia postale*
Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e. *Carta di credito e/o bancomat*
Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/carta di credito in cui la spesa possa inequivocabilmente essere riconducibile all'oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.

Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste in prima istanza nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse, Misura, Azione, Operazione – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data. Se ciò non è possibile, in alternativa il fornitore può apporre timbro e firma per quietanza sulla fattura originale.

E' ammesso il pagamento senza fattura solo per le prestazioni lavorative volontarie fornite dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari (come descritto nella mis. 121) , finalizzate alla realizzazione diretta di interventi di miglioramento aziendale; in tale caso dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento stesso.

La quantificazione dell'importo da erogare all'imprenditore agricolo a titolo di compenso per la prestazione lavorativa volontaria sarà effettuata sulla base del prezzario regionale delle opere realizzate in agricoltura.

Articolo 24 - Controlli

1. L'istruttoria delle domande di aiuto può comprendere l'effettuazione di un'eventuale "visita in situ" (sopralluogo preliminare) per verificare la coerenza e la fattibilità dell'investimento proposto nell'ambito delle operazioni connesse ad investimenti materiali, dove previsto. La visita in situ è obbligatoria prima del pagamento del contributo al beneficiario in caso di investimenti materiali.

2. Il 100% delle domande di aiuto e di pagamento è sottoposto a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.

3. Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013.
Il controllo in loco viene effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL
I controlli in loco possono essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato. Inoltre è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

Articolo 25 - Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Su richiesta dell'interessato potranno essere erogati anticipi nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari:
le imprese che hanno ottenuto l'approvazione del progetto possono richiedere una anticipazione del contributo concesso fino al limite massimo previsto dalla normativa (50% del contributo concesso) purché abbiano iniziato i lavori o gli acquisti.
Per la liquidazione dell'anticipo è necessaria la seguente documentazione:
- domanda di pagamento dell'anticipo (previsto nella procedura informatica on line e come conferma cartacea);
- fidejussione bancaria od assicurativa; la fideiussione, a garanzia della somma anticipata, deve essere redatta secondo la bozza di garanzia predisposta da ARPEA nel manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni e riportata nell'allegato B del presente bando o disponibile sul sito di ARPEA: www.arpea.piemonte.it nell'area "Documentazione". Le informazioni in merito possono essere richieste contattando l'Area Autorizzazione Pagamenti– Tecnico di ARPEA.
Detta cauzione deve restare operante fino al momento del rilascio di dichiarazione liberatoria alla chiusura del procedimento amministrativo da parte di ARPEA, che ne darà comunicazione all'Ente assicurativo o bancario, garante della fideiussione. L'ammontare della fideiussione, sottoscritta a favore dell'ARPEA, deve essere pari al 110% dell'importo dell'anticipazione da liquidare.
La garanzia sarà svincolata quando ARPEA, anche attraverso un suo delegato, abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento superi l'importo dell'anticipo.
Non sono erogabili anticipi e neppure acconti sul contributo concesso. Qualora l'impresa richiedente, al momento della presentazione della domanda di aiuto non fosse stata ancora attiva, deve dimostrate l'avvenuto avvio dell'attività entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione a contributo.

2. **Il saldo** del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo l'effettuazione e la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.
Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di saldo presentata con la procedura informatica online e in forma cartacea;

- documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 26 del presente bando;
- dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, che riassuma l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certifichi che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario;
- Dichiarazione di destinazione d'uso;
- Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo (vedi Allegato C);
- Fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario.

Articolo 26 - Controlli ex-post

1. Ai sensi del Reg. (CE) n. 65/2011 art. 29 saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art.72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando.
Gli obiettivi dei controlli ex-post possono consistere nella verifica:
- del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
- della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.

2. I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.
3. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Articolo 27 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile amministrativo del GAL, dott. Cerrina Christophe è responsabile tecnico delle procedure operative di istruttoria delle domande di cui al presente Bando Pubblico.

Articolo 28 - Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi al Direttore tecnico e al Responsabile Amministrativo del GAL, reperibili al numero di telefono 0324/481756 con il seguente orario:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.00 e, previo appuntamento telefonico, presso la sede del GAL Laghi e Monti del V.C.O, Via Canuto 12 28845 Domodossola (Vb).

Articolo 29 - Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente Bando Pubblico e i relativi allegati così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche al testo base, il beneficiario ne accetta integralmente le disposizioni ivi contenute impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.
2. Il GAL Laghi e Monti del V.C.O. si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.
3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. *"* Nelle Valli tra i Laghi*"* del GAL Laghi e Monti del V.C.O., il cui testo è pubblicato sul sito internet www.gallaghiemonti.it.
4. Per ogni eventuale controversia insorgenda è competente esclusivamente il Foro di Verbania.
L'autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso è il TAR.

Articolo 30 - Pubblicazione

Il presente bando è pubblicato sul sito del GAL e sui siti dei soci dello stesso GAL e tramite avviso inviato al giornale locale Popolo dell'Ossola.

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO
(elenco previsto dall'art 32 del trattato)

1	
Numeri della nomenclatura di Bruxelles	**Denominazione dei prodotti**
CAPITOLO 1	Animali vivi
CAPITOLO 2	Carni e frattaglie commestibili
CAPITOLO 3	Pesci, crostacei e molluschi
CAPITOLO 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
CAPITOLO 5	
05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
CAPITOLO 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
CAPITOLO 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
CAPITOLO 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
CAPITOLO 9	Caffè. Tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03)
CAPITOLO 10	Cereali
CAPITOLO 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
CAPITOLO 12	Emi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
CAPITOLO 13 ex 13.03	Pectina
CAPITOLO 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o usi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
CAPITOLO 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
CAPITOLO 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati

17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 (*)	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
CAPITOLO 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
CAPITOLO 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
CAPITOLO 22	
22.04	Mosti di una parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex 22.08 (*)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
ex 22.09 *)	
22.10 (*)	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
CAPITOLO 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
CAPITOLO 24	
24.01	Tabacchi greggi e non lavorati; cascami di tabacco
CAPITOLO 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sugheri frantumato, granulato o polverizzato
CAPITOLO 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciato)
CAPITOLO 57	
57.01	Canapa (*Cannabis sativa*) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(*) Voce aggiunta dall'articolo I del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pag. 71/61).